

CONVENZIONE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISABILI, AI SENSI
DELL'ART.11 DELLA LEGGE N.68\99

In data 09/02/2024 in Enna al civico 9 del Largo Villadoro,

T R A

- il dr. Filippo Camiolo, nato a Valguarnera il 04/01/1962, nella qualità di dirigente pro-tempore ad interim del Servizio X Centro per l'Impiego di Enna e Leonforte del Dipartimento regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività formative dell'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con sede in Enna al civico 9 del Largo Villadoro; giusto conferimento di incarico del Dirigente Generale prot. n. 23121 del 31/07/2023;

- il sig. Debole Diego, nato il 03/11/1988 a Catania, nella qualità di legale rappresentante dell'Azienda Vigilpol srl con sede legale in Assoro al civico SNC Zona Industriale Dittaino codice fiscale e partita IVA 01293260863;

premessi:

- che l'art. 11 della legge n.68/99 prevede la possibilità, da parte di datori di lavoro obbligati e non, di stipulare convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obbiettivi occupazionali previsti dalla stessa L. 68/99;

- che il comma 2 del medesimo art.11 della L.68/99 consente, nell'ambito della convenzione di programmazione degli inserimenti, di convenire anche il ricorso alla scelta nominativa dei soggetti da assumere, la previsione di tirocini con finalità formative e di orientamento, l'assunzione con contratti a termine e lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dai contratti collettivi;

- che la presente convenzione potrà essere integrata per il riconoscimento delle agevolazioni di cui agli artt. 13 e 14 della L.68/99, qualora ricorrano le condizioni previste;

- che l'iniziativa è in linea con la legge regionale n. 24 del 26/11/2000;

- che l'Azienda, come sopra identificata, ha fatto richiesta di convenzione ai sensi dell'art. 11 L.68/99 il 18/12/2023;

- che il Comitato provinciale per il sostegno ai disabili ha espresso nella seduta del 31/01/2024 il proprio parere favorevole circa il contenuto della presente convenzione;



le parti, come sopra identificate, stipulano la seguente:

S I C O N V I E N E

Art. 1. L'azienda Vigilpol SRL che alla data del 18/12/2023 ha evidenziato una situazione occupazionale tale per cui risulta obbligata all'assunzione di n° 1 lavoratore disabile di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge 12 marzo 1999 N° 68 e che ad oggi tale situazione occupazionale non è variata.

Art. 2. L'impresa si impegna a realizzare un programma di assunzioni, entro l'arco temporale di 12 mesi dalla data di stipula della presente convenzione, rivolto a soggetti disabili iscritti negli elenchi di cui alla legge n° 68/99, per complessive n° 1 unità con profilo di addetto ai servizi fiduciari, a copertura della quota d'obbligo, o, instaurando n°1 tirocini di orientamento e formazione di inserimento/reinserimento della durata di 12 mesi con rimborso spese a carico dell'azienda. Inoltre al termine del percorso formativo, la stessa si impegna ad assumere il personale disabile che ha formato e comunque si obbliga a provvedere all'assunzione per l'integrale copertura della quota d'obbligo.

Art. 3. Per le assunzioni dirette e/o per il tirocinio e la successiva assunzione si procederà alla scelta con chiamata nominativa ed a tal proposito la società ha l'obbligo di comunicare al Servizio X - C.p.I. di Enna e Leonforte le generalità dei soggetti da assumere, iscritti all'Elenco provinciale dei disabili con riduzione della capacità lavorativa, entro e non oltre 12 mesi dalla data di stipula della presente convenzione.

Art. 4. Il periodo di prova avrà la durata di 60 giorni e comunque non potrà superare la normale durata prevista dal CCNL.

Art. 5. Il tirocinante/lavoratore assunto sarà chiamato ad espletare le mansioni individuate, in funzione alle esigenze aziendali e in modo compatibile con il proprio quadro patologico.

Art. 6. Le prestazioni formative/lavorative dell'addetto ai servizi fiduciari non comporteranno l'uso di particolari macchinari ed attrezzature.

Art. 7. Esse si svolgeranno nello stabilimento della società sito in Assoro

Art. 8. Alla persona da assumere nel corso dell'effettuazione delle prestazioni sarà applicato il seguente CCNL: vigilanza privata/servizi fiduciari.

Art. 9. Ai fini dell'inserimento lavorativo, saranno attivati i seguenti interventi, come da programma allegato:



SI

SI

SI

- Tirocini formativi
 - Interventi a sostegno, volti a rimuovere gli ostacoli all'inserimento lavorativo
 - Altri (specificare)
- Art.10. L'impresa si impegna:

- a) al rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, e in genere, delle norme a tutela dal lavoro;
- b) al rispetto delle disposizioni vigenti, in relazione alla tipologia del rapporto prescelto. In particolare (in caso di svolgimento di tirocini formativi, che saranno finalizzati all'assunzione), è fatto divieto all'impresa di utilizzare i disabili nei processi lavorativi, fatto salvo l'espletamento di dimostrazioni e di attività risultate necessarie per l'apprendimento delle cognizioni teoriche e pratiche inerenti ai medesimi processi, da condursi sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente normativa;
- c) a provvedere alla copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi (qualora siano previsti tirocini formativi finalizzati all'assunzione).

Art.11. L'impresa fornirà periodicamente ai competenti organi ed almeno con cadenza bimestrale, gli elementi di conoscenza e di valutazione sulla esecuzione della presente convenzione e del progetto, utili ai fini del monitoraggio dell'iniziativa e produrrà una analitica relazione finale sui risultati conseguiti.

Art.12. L'assessorato, avvalendosi delle proprie strutture svolgerà se richiesta nei confronti dell'impresa azione di consulenza, assistenza e sostegno, nella fase di realizzazione della presente convenzione e del relativo programma.

Art.13. L'assessorato, per il tramite dei propri uffici periferici, potrà effettuare in qualsiasi momento accertamenti ispettivi sulla esecuzione della presente convenzione e del programma previsto, sull'utilizzo dei relativi eventuali finanziamenti accordati all'impresa dallo Stato e dalla Regione e sui risultati conseguiti, riservandosi la facoltà, previa diffida, di procedere, in caso di inosservanza e/o irregolarità, al recesso dalla presente convenzione, fatta salva ogni conseguenza di legge, in ordine alla revoca dei benefici concessi, al recupero di eventuali somme erogate, non dovute ed indebitamente percepite, all'assolvimento degli obblighi di assunzione secondo le modalità ordinarie ed alla irrogazione delle connesse sanzioni.



Art.14. Durante l'arco temporale di esecuzione della presente convenzione l'impresa si considera adempiente agli obblighi di assunzione previsti dalla legge n.68/99, anche ai fini del rilascio della certificazione di ottemperanza di cui all'art.17 della medesima legge, e, pertanto, non trovano applicazione le sanzioni da essa previste, fermo restando quanto stabilito all'art. 13. Resta salva la facoltà dell'impresa di avanzare richiesta di esonero parziale, o di compensazione territoriale, ai sensi dell'art.5 della legge n.68/99.

Art.15. I contenuti della presente convenzione potranno essere rivisti d'intesa tra le parti, qualora nel corso dell'esecuzione venga a modificarsi la consistenza della quota d'obbligo, o, comunque, le condizioni giuridiche e/o di fatto, esistenti all'atto della stipula. In ogni caso l'efficacia e, quindi, l'esecuzione della presente convenzione si intenderanno sospese, qualora durante l'arco di validità della stessa dovessero verificarsi circostanze che determinino la sospensione degli obblighi di assunzione.

Art.16. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, trovano applicazione le norme e le disposizioni vigenti.

Art.17. La presente convenzione viene sottoscritta dal rappresentante dell'impresa e da parte del rappresentante dell'assessorato, in data 09/02/2024 e viene adottata con la emissione del relativo decreto di approvazione e contestualmente all'adozione del decreto di finanziamento del programma approvato da competenti organi, se previsto.

Art.18. La presente convenzione ha validità di 12 mesi, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di emanazione del relativo decreto di approvazione. Essa dovrà concludersi con il conseguimento degli obblighi di assunzione della Legge n° 68/99, gravanti nei confronti dell'Impresa Vigilpol srl

L.S.C.

Per l'Impresa Vigilpol srl
Il Responsabile
Debole Diego

Vigilpol S.r.l.
Zona Industriale Dittaino,snc
Assoro (EN) - 94010
P. IVA:01293260863
Codice Univoco: BA6ET11

Per il Servizio X
C.p.I. di Enna e Leonforte
Dr. Filippo Camiolo



4/4